CIA INFORMA

FEBBRAIO 2021

NOTIZIE FLASH:

TRANSIZIONE 4.0 E I CHIARIMENTI DI TELEFISCO

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 (art.1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020), ha riscritto la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:

- **ampliando l'ambito applicativo anche i beni immateriali "generici";**
- **potenziando e diversificando le aliquote agevolative;**
- **incrementando le spese ammissibili;**
- **riducendo i tempi di fruizione del credito.**

Le nuove disposizioni, si applicano, in modo anticipato, agli investimenti realizzati a partire **dal 16 novembre 2020.**
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020, valgono le regole previste dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
Nel dattaglio si prevede che possano fruire del credito d'imposta le imprese che:

- a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022,
- oppure entro il 30/06/2023 (se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione),
- effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d'imposta spetta alle imprese e ai professionisti (con riferimento ad alcuni investimenti) residenti in Italia ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Condizioni per avere l'agevolazione in esame sono:

1. il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
2. il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

L'entità del credito spettante (è diversa da quella prevista dalla legge di Bilancio 2020), varia **in funzione della tipologia di bene acquistato, dall'importo dell'investimento complessivo sostenuto nell'esercizio e dall'anno in cui si effettua l'investimento**, e in particolare:
-per **Beni Strumentali Materiali Nuovi tecnologicamente avanzati 4.0** (Allegato A legge n. 232/2016), è riconosciuto un credito d'imposta nella misura seguente:

- investimenti effettuati **dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021** (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
  - **50%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**,
  - **30%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni**,
  - **10%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni**

- investimenti effettuati **dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022** (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
  - **40%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**,
  - **20%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni**,
  - **10%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni**.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

-Beni Strumentali Immateriali Nuovi e software 4.0 (Allegato B, legge n. 232/2016) (software, sistemi e/o system integration, piattaforme e applicazioni), funzionali ai processi di trasformazione 4.0 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- **20%** del costo nel **limite massimo dei costi ammissibili pari a 1.000.000**. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

In questo caso, l'**aliquota è unica** in relazione agli investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo).
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente **in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.**

-Beni Strumentali Materiali e immateriali Nuovi (c.d. "generici"), diversi da quelli ricompresi nel allegato A e B, è riconosciuto un credito d'imposta (spettante anche ad esercenti arti o professioni) nella misura seguente:

- in caso di investimenti effettuati dal **16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021** (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo),

-**10%** del costo, su un importo **massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali,**

- **al 15%** per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile (art.18, legge 81/2017);

- in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo),

- **6%** del costo, sempre su un importo **massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali.**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, dall'entrata in funzione del bene.
N.B. Per gli investimenti in beni "generici" effettuati nel periodo: tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito può essere utilizzato in un'unica soluzione.

Il credito è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di entrata in funzione o di interconnessione del bene, a compensazione di: contributi previdenziali, ritenute, IVA, imposte dirette** (Irpef,Ires, Irap), ecc.
Con risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, per la fruizione degli incentivi in compensazione con F24 conseguenti agli investimenti in beni strumentali di cui alle leggi n.160/2019 e n.178/2020, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Telefisco 2021
La legge di Bilancio 2021 ha ridotto da 5 a 3 quote annuali di pari importo (dall'entrata in funzione del bene), la possibilità di utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione.

Ciò potrebbe determinare un utilizzo parziale del credito, ma cosa succede alla parte non utilizzata? Il chiarimento è arrivato dall'Agenzia delle entrate con Telefisco 2021: il credito d'imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, **pertanto, qualora residui una parte di ciascuna quota a causa di carenza di debiti fiscali o contributi, l'eccedenza residua potrà essere aggiunta a quella dell'anno successivo.**

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2021

La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ha lo scopo di **"rideterminare"** il costo o valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, al di fuori del regime d'impresa, al fine di poter usufruire di un risparmio fiscale rappresentato da una riduzione/annullamento della **plusvalenza in caso di eventuale cessione futura**. I contribuenti possono risultare interessati alla disciplina in presenza di una emersione di plusvalenze tassabili derivanti dalle cessioni di aree edificabili: nel caso di cessione di aree agricole la plusvalenza emerge solo nel caso in cui la cessione avvenga entro cinque anni dall'acquisto (fatti salvi gli acquisti avvenuti per successione).

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020 commi 1122-1123) con la modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, ripropone la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- **terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute alla data dell'1 gennaio 2021, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30/6/2021 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva (11%).

Il versamento va effettuato entro il 30 giugno 2021 in un'unica soluzione oppure in un massimo di 3 rate annuali di pari importo con scadenza:

- 30 giugno 2021;
- 30 giugno 2022;
- 30 giugno 2023.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
Come precisato dalla circolare 47/E/2011, se il contribuente ha già rivalutato in passato gli stessi beni, beneficiando di precedente analoga agevolazione, potrà scomputare dall'imposta sostitutiva che dovrà versare per effetto dell'operazione attuale quella già versata in passato o, nel caso avesse in sospeso rate dalla precedente rivalutazione in quanto ancora pendenti, non sarà più tenuto al versamento.
Se però la nuova valutazione comportasse una diminuzione di valore della partecipazione o del terreno, l'eccedenza di imposta sostitutiva versata **non potrà in alcun modo essere recuperata.**
Di conseguenza, il versamento **dell'intera imposta sostitutiva** (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto (per la legge di Bilancio 2021 il 30 giugno 2021) non consente l'utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata: in tale ipotesi il **contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata.**

Il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa invece venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta l'i**scrizione a ruolo degli importi non versati**. In tal caso **il contribuente potrà regolarizzare l'omesso versamento con il c.d. ravvedimento operoso**.

In caso di comproprietà il versamento va effettuato pro-quota da ciascun proprietario.
I dati delle rivalutazioni effettuate, **devono essere indicate nel modello REDDITI nei seguenti quadri:**

- **RM per i terreni,**
- **RT per le partecipazioni sociali.**

L'omessa indicazione delle rivalutazioni nel modello Redditi di riferimento non inficia gli effetti della rivalutazione ma **comporta l'erogazione di una sanzione da euro 250 ad euro 2.000** ai sensi del D.lgs. n. 158/2015 (anch'essa ravvedibile).

AFFITTI BREVI: REDDITO D'IMPRESA OLTRE 4 APPARTAMENTI

Negli ultimi tempi gli affitti brevi hanno fatto concorrenza alle strutture ricettive organizzate quali alberghi, affittacamere ecc. per questo si è intervenuti a "**tutela del consumatore e della concorrenza**" con il comma 595 della legge di Bilancio.
La norma è stabilisce che a decorrere dal periodo d'imposta relativo al 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta.
Negli altri casi, **l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.**

Considerare attività d'impresa il solo fatto di locare più di 4 appartamenti, con contratti di locazione breve, significa:

- aprire la partita Iva;
- tenere la contabilità semplificata;
- iscriversi alla gestione Inps per il pagamento dei contributi;
- dichiarare il reddito secondo le norme del reddito di impresa. Occorrerà pertanto procedere al confronto del canone di locazione ridotto delle spese di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute, con il canone di locazione ridotto del 15% e scegliere il maggiore.

Il 15% diventa il limite massimo alla deduzione analitica delle spese di manutenzione ordinaria e non una quota forfettaria.
Non resta che attendere gli sviluppi e i chiarimenti della dottrina e della prassi.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI DAL 1° FEBBRAIO

Con il Provvedimento congiunto dell'Agenzia delle Dogane e delle Entrate del 29 gennaio 2021 n. 32051 **sono state definite tutte le regole per partecipare alla Lotteria degli scontrini.**

Pagamenti elettronici
Possono partecipare alla lotteria, tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, **acquistano, pagando con mezzi elettronici** (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), **beni o servizi per almeno un 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.**

NOTIZIE FLASH:

Sono esclusi dalla lotteria degli scontrini gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Codice lotteria

Per partecipare è necessario preventivamente **generare il codice lotteria da mostrare all'esercente al momento degli acquisti, ovvero un codice a barre**, generato inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (**www.lotteriadegliscontrini.gov.it**) in tre semplici passi:

1. Inserimento del codice fiscale e il codice di sicurezza nell'apposito campo;
2. generare il codice lotteria;
3. stampare il codice lotteria o memorizzalo sul dispositivo mobile.

Si tratta di un codice alfanumerico che può essere stampato o salvato su smartphone o tablet per averlo sempre a portata di mano. L'esercente leggerà il codice tramite un lettore ottico collegato al registratore telematico e trasmetterà i dati all'Agenzia delle entrate.

Lo scontrino vincente premia sia chi compra sia chi vende, infatti, al momento del pagamento della spesa, lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, **fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro**; successivamente all'estrazione dei biglietti vincenti, l'Agenzia delle dogane abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell'acquirente e alla partita IVA dell'esercente risultati vincitori.

Pagamento dei premi

La comunicazione delle **vincite avviene tramite l'indirizzo Pec** comunicato al momento dell'iscrizione al Portale lotteria (per gli esercenti, all'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, Ini-Pec). In assenza di una Pec, la comunicazione viene inviata tramite **raccomandata** con avviso di ricevimento:

- nel caso dell'acquirente, se è residente in Italia al momento dell'invio della comunicazione, sarà spedita all'ultimo indirizzo di residenza disponibile nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, se non è più residente al momento dell'invio della comunicazione, all'ultimo domicilio fiscale disponibile nell'Anagrafe tributaria;
- nel caso dell'esercente, all'indirizzo del domicilio fiscale.

La comunicazione segnala l'**obbligo per il vincitore di recarsi, entro 90 giorni**, presso l'**ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. La vincita è pagata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi è subordinato alla presentazione, qualora non in possesso dell'Amministrazione, di documentazione comprovante l'utilizzo della moneta elettronica, come l'estratto conto o documento analogo. Tale obbligo vale sia per l'acquirente sia per l'esercente in modo da rendere indipendenti e autonome le operazioni di reclamo della vincita da parte di entrambi i vincitori, che potrebbero essere domiciliati in territori diversi.

Attenzione, tutti i premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. Trascorso questo termine, il diritto a riscuotere il premio decade e la vincita è versata all'Erario, unitamente ai premi non attribuiti.

Calendario delle estrazioni

La lotteria prevede un'estrazione: ogni settimana, ogni mese e una annuale.

La prima è giovedì 11 marzo 2021 con l'estrazione mensile che assegnerà i primi 20 premi estratti dai corrispettivi regolarmente trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021. Le estrazioni mensili verranno effettuate, a regime, ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi del mese precedente.
A partire da giugno, sempre di giovedì, si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Prima estrazione settimanale: giovedì 10 giugno 2021.
Infine, la data dell'estrazione annuale, cui concorrono tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio al 31 dicembre (ore 23.59) di ciascun anno, è fissata con provvedimento del direttore delle Dogane.
Alla prima estrazione annuale, che si terrà a inizio 2022, solo per il 2021 si concorrerà con i biglietti generati a partire dal 1° febbraio fino al 31 dicembre (ore 23.59).

Premi previsti
Le tipologie e l'entità dei premi in palio sono le seguenti:
-estrazioni annuali: 1 premio di 5milioni di euro per l'acquirente e di 1 milione di euro per l'esercente
-estrazioni mensili: 10 premi di 100mila euro ciascuno per l'acquirente e 10 premi di 20mila euro ciascuno per l'esercente
-estrazioni settimanali: 15 premi di 25mila euro ciascuno per l'acquirente e 15 premi di 5mila euro ciascuno per l'esercente.

NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO AL 1° MARZO

È stato pubblicato il DL n. 7 del 30 gennaio 2021, che ha differito al **28 febbraio 2021** il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal DL n. 3/2021.
Di seguito si riepilogano le misure già introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria, aggiornate con i nuovi termini definiti nel DL n. 7/2021.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
E' stato modificato l'art. 157 del DL n. 34/2020 (L. 77/2020), per cui la ripresa della notifica degli atti di:
- accertamento,
- contestazione,
- irrogazione delle sanzioni,
- recupero dei crediti di imposta,
- liquidazione e rettifica e liquidazione,

da parte degli uffici degli enti impositori, i cui termini di decadenza sono sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, è stata spostata dall'1 marzo 2021 al 31 gennaio 2022: saranno quindi notificati in tale periodo, salvo casi di indifferibilità e urgenza.
Inoltre, **i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento** previsti dall'art. 25, c. 1, lett. a) e b), del DPR n. 602/1973, sono **prorogati di 14 mesi** relativamente:
- **alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis del DPR n.600/1973 e 54-bis del DPR n.633/1972;
- **alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017,** per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del DPR n. 917/1986;

- alle **dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del DPR n. 600/1973.

I versamenti (entrate tributarie e non tributarie), scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 (per i soggetti della prima zona rossa, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del DL n. 78/2010 saranno effettuati, in **un'unica soluzione, entro il 31 marzo 2021.**

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospese fino al **28 febbraio 2021 le attività di notifica di nuove cartelle**, degli altri atti di riscossione nonchè degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall'entrata in vigore del DL n. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento **non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità** ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

GUIDA PER LA TESSERA SANITARIA

Con comunicato stampa del 1 febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate pubblicizza la disponibilità di una guida ai cittadini per la richiesta della Tessera Sanitaria contenente anche le istruzioni da seguire in caso di smarrimento della stessa.

Vediamo in breve:

- la Tessera Sanitaria (TS) è il documento personale che viene rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale;
- dal 2011 è stata sostituita da una nuova versione dotata di microchip: la Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS) che, una volta attivata, consente anche di accedere ai servizi online delle amministrazioni pubbliche;
- la Tessera ha validità di 6 anni e può essere utilizzata sia per usufruire dei servizi sanitari nazionali sia per comunicare in modo certificato il proprio codice fiscale;
- alla sua scadenza verrà automaticamente spedita al cittadino una nuova tessera all'indirizzo di residenza risultante in "Anagrafe Tributaria".

Se la tessera sanitaria viene smarrita, rubata o si deteriora, è possibile chiederne un duplicato.

La richiesta di una Tessera senza microchip può essere presentata online, senza registrazione, nella sezione Richiesta del duplicato.

Per ottenere un duplicato di una Tessera con microchip (TS-CNS) occorre accedere, invece, in area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, mediante credenziali SPID, CNS, CIE o Fisconline.

In alternativa alla procedura online il contribuente può trasmettere a un ufficio dell'Agenzia, via PEC o e-mail, il Modello di richiesta AA4/8, compilato e sottoscritto, allegando una copia del documento di identità.

La richiesta può essere inviata anche con il servizio web del portale Sistema tessera sanitaria. È possibile inoltre rivolgersi presso un qualunque ufficio dell'Agenzia o alla propria Asl.

CIA INFORMA

FEBBRAIO 2021

SCADENZIARIO:

15 febbraio

Fatturazione differita: emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.

16 febbraio

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di gennaio per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di gennaio.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Contributi Inps (ex SCAU): termine di versamento dei contributi relativi al 4° trimestre 2020 per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale (prorogato DL n183/2020 cd "Milleproroghe").

Contributi IVS Artigiani e Commercianti: versamento della 4° rata trimestrale relativa all'anno 2020 dei contributi Inps dovuti sul minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti/artigiani.

26 febbraio

Operazioni Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente. Si ricorda che con il Provvedimento 25/9/2017 l'Agenzia delle Entrate:
-ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi),
-ha mantenuto la presentazione di quelli mensili ai soli fini statistici.

01 marzo

Imu Conguaglio 2020: termine di versamento del saldo IMU 2020 a conguaglio rispetto a quanto versato entro il 16/12/2020 sulla base delle nuove delibere o regolamenti Comunali pubblicati sul sito Internet del MEF entro il 31/1/2021.

CIA - Agricoltori Italiani Venezia
tel. 041/5381999 - e-mail: ciavenezia@ciavenezia.it www.ciavenezia.it FB @Cia Venezia